



TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile

Il G.O. Tiziana G. Falsaperla;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

nella causa civile iscritta al n.9275/2012

promossa da

[REDACTED] (alias **[REDACTED]**) nato in Costa d'Avorio l'01.01.1987,
elettivamente domiciliato in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 100,
presso lo studio dell'avv. Flavia Cerino che lo rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

Contro

**Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento
dello Status di Rifugiato di Siracusa**, in persona del Presidente pro tempore
resistente contumace

PREMESSO:

- che con ricorso depositato in data 19.09.2012, e notificato, a cura della cancelleria, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa, **[REDACTED]** cittadino della Costa d'Avorio, avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, notificatogli in data 03.09.12, chiedeva, in via principale, accertarsi e dichiararsi il suo diritto a vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e ss del D.lvo 251/2007; in via subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno.

- che, a sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che la propria vicenda era stata esaurientemente approfondita dinanzi la Commissione e che lo stesso aveva descritto la propria storia personale in modo dettagliato nonchè idoneo a dimostrare il fondato ed attuale rischio di subire un grave danno in caso di rientro nel paese di origine; che ricorrono "oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale".

- che il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale di Siracusa non si costituiva in giudizio;

- che con provvedimento del 28-31.12.12 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

RITENUTO

- che il ricorso deve ritenersi ammissibile perchè proposto nel termine di legge;

- che in ordine alla domanda principale con la quale il ricorrente ha chiesto

accertarsi il suo diritto soggettivo alla protezione sussidiaria, devesi rilevare che la protezione sussidiaria compete al cittadino straniero che *“non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..”*, per *“grave danno”* dovendosi intendere ex art.14 del D.L.vo n.251/07: a) *la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte*; b) *la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine*; c) *la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”*.

L'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti il diritto al riconoscimento dello status invocato ricade, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio, sullo straniero che lo invoca (vedi, *ex multis*, Cass. n.18353/06), pur essendo detto onere attenuato data la situazione del richiedente e le difficoltà talora connesse ad un allontanamento forzato e segreto, come ora espressamente previsto dall'art.3 del D.L.vo n.251/07 che contempla i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio: *“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che il giudice ha un dovere di cooperazione con il ricorrente nell'accertamento dei fatti. Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, doveri imposti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente protezione internazionale.

Nel caso di specie il ricorrente assume di essere fuggito dal paese di origine dopo avere accoltellato il figlio di un amico del padre con il quale aveva avuto in precedenza una lite per questioni di carattere patrimoniale e di temere per le possibili conseguenze in caso di rientro.

Dovendosi, quindi, escludersi la sussistenza di uno dei requisiti sub a e b del citato articolo 14, posto che in ogni caso sulla base del racconto de quo non si ravvisa alcuna situazione determinante il rischio di subire la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine, devesi esaminare la situazione del paese della Costa D'avorio.

Dalle indicazioni relative alla "sicurezza", ricavabili dal sito Viaggiare Sicuri, si evince che *"Dopo la grave crisi del 2010-2011 si registrano progressi in materia di sicurezza soprattutto nelle principali città del Paese."* Pur permanendo, quindi, la minaccia di azioni terroristiche che, come noto, riguarda, ormai, anche tutti i paesi occidentali e generiche proteste e disordini, tale situazione non configura una situazione di conflitto armato interno o internazionale dal quale possa derivare una minaccia grave ed individuale alla vita del ricorrente;

Non sussistono, pertanto, i presupposti ex art. 14 D.lvo 251/2007 per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente.

In ordine alla richiesta di *permesso di soggiorno umanitario*, a norma dell' art. 5 comma 6 d.lvo n. 286/98 *"il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"*.

La disposizione normativa non specifica in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi da porre a base del rilascio del permesso soggiorno per motivi umanitari mantenendo una locuzione generica, suscettibile di ampia interpretazione alla quale sono stati ricondotti motivi di salute (Tribunale di Milano 10.02.2014, Cassazione sent. 7615 del 04.04.2011), di età, instabilità politica del paese di origine, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani verificatesi nello stato di provenienza (Cass. Ordinanza 12135 del 14.05.2013), carestie, disastri naturali o ambientali.

La protezione umanitaria comporta il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, destinato pertanto, ad avere effetti per un periodo limitato, prorogabile solo fino a che si mantengono le medesime condizioni che hanno reso possibile il primo rilascio : *"..quella offerta dall'istituto in discorso è una tutela residuale, come ha affermato questa Corte (Cass. 20646, 10686 e 3491 del 2012, 24544 e 4130 del 2011 - vd. Anche 439 del 2011), non casualmente correlata ad un predeterminato arco di tempo che spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore siano sol temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)"*

Nel caso in esame la ricorrente ha allegato di provenire dalla Libia, a seguito di trasferimento dal proprio paese d'origine, e di avere ivi dimorato oltre 3 anni.

Tali motivazioni inquadrabili nell'ambito dei *"motivi umanitari"* alla luce del noto conflitto civile libico, configurano una situazione specifica dotata dei caratteri di eccezionalità e straordinarietà e che appare senz'altro idonea a fondare la pronuncia di accertamento invocata;

Non risulta, poi, allo stato, in giurisprudenza, considerata *"manifestamente infondata l'equiparazione fra cittadini libici e coloro che, pur non libici, vivevano stabilmente da anni in detto luogo"*. Corte d'Appello Cagliari 18.05.2012

Va, pertanto, accolta la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in via subordinata dal ricorrente, con conseguente trasmissione di copia del presente provvedimento al competente Questore.

- Che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese stante la natura delle questioni trattate;

P. Q. M.

Il G.O. Tiziana Falsaperla,


definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9275/2012

dichiara il diritto del ricorrente [redacted] (alias [redacted]) nato in Costa d'Avorio l'01.01.1987 al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L.vo n.286/98;

manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente ordinanza alla competente Questura.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Catania, li 02.04.2017

Il Giudice


Depositato in cancelleria
Il 26-4-2017
Il Cancelliere
